

Dec. N° 66/II/2004



Ministero della solidarietà sociale

*Direzione Generale per il volontariato,
l'associazionismo e le formazioni sociali*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTO, in particolare, l'art. 7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da almeno un anno;

VISTO il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regola le procedure d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norma dell'art. 8, comma 1, della citata legge n. 383/2000;

VISTO il provvedimento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta del Registro nazionale;

VISTO il D.P.R. del 29 luglio 2004, n. 244, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale la denominazione della Direzione generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili è stata modificata in Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione



PER COPIA CONFORME

della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" pubblicata nella G.U. n. 164 del 17.7.2006;

VISTA la domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale dell'8 febbraio 2007, prot. 145/LP spedita con raccomandata del 12.02.2007, così come integrata con nota 20 marzo 2007, prot. 266/LP, presentata dalla associazione nazionale ARCI SERVIZIO CIVILE con sede legale in Roma, via Monti di Pietralata n 16, Codice Fiscale/Partita Iva 97124450582;

CONSIDERATO che la predetta associazione con nota prot. 146/LP allegata alla domanda dell'8 febbraio 2007, ha certificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 471/2001, l'appartenenza all'associazione nazionale e la conformità degli statuti al disposto della legge 383/2000 delle sezioni territoriali di cui all'elenco C allegato alla domanda datata 8 febbraio 2001;

ESAMINATA l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne consentono l'iscrizione con le articolazioni territoriali cui all'elenco C citato, avendo la stessa associazione correttamente operato la certificazione di conformità per le proprie articolazioni territoriali

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, l'associazione nazionale ARCI SERVIZIO CIVILE con sede legale in Roma, via Monti di Pietralata n 16, Codice Fiscale/Partita Iva 97124450582, è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 131 con le articolazioni certificate ai sensi dell'art. 5 del D.M. 471/2001 di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente Decreto.

Roma, 04/04/2007

Ing. Mariano MARTONE



PER COPIA CONFORME



Ministero della solidarietà sociale

Direzione Generale per il Volontariato,
l'Associazione e le Formazioni Sociali
DIV. II - Associazionismo Sociale



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 12/04/2007
Prot. 22 / II / 0003429

ARCI Servizio Civile
Via Monti di Pietralata, 16
00157 R O M A

Oggetto: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Si trasmette copia conforme del Decreto del Direttore Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali con il quale codesta Associazione è stata iscritta con le articolazioni territoriali in possesso dei requisiti di legge nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.M. 14 novembre 2001, n. 471, in attuazione della legge n. 383/2000.

Peraltro, a norma del medesimo art. 2, del D.M. citato, codesta Associazione è tenuta a procedere alla registrazione delle modifiche statutarie adottate, tempestivamente e comunque entro un anno dalla loro adozione.

Si rammenta, infine, che ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede e le delibere di scioglimento devono essere comunicati allo scrivente ufficio, entro novanta giorni dall'evento, affinché si possa procedere alle eventuali, necessarie modifiche nel Registro (art. 3, D.M. n. 471/2001).

IL DIRIGENTE

(Dr.ssa Elisabetta Patrizi)



Ministero della solidarietà sociale
Direzione Generale per il Volontariato,
l'Associazione e le Formazioni Sociali
Divisione II



Ministero della solidarietà sociale
Partenza - Roma, 06/03/2007
Prot. 22 / II / 0002204

ARCI Servizio Civile
Via Monti di Pietralata, 16
00157 Roma

Oggetto: Richiesta di iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, presentata da codesta Associazione con raccomandata del 12. febbraio 2007, prot. 145/LP e 146/LP, si comunicano le osservazioni ostative al suo accoglimento.

Un primo rilievo di carattere formale, riguarda la copia dell'atto costitutivo che è stata presentata in semplice copia e non in copia conforme all'originale. L'esigenza di acquisire l'atto in tale forma è dovuta al fine di riconoscere rilevanza giuridica, rispetto alla provenienza e al contenuto, alla copia inviata. Si ricorda che codesta Associazione potrà dichiarare la conformità della copia all'originale avvalendosi delle modalità previste dal DPR 445/2000.

Per quanto riguarda lo statuto si indicano le osservazioni che di seguito si riportano.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera f, della legge 38/2000, lo statuto delle associazioni di promozione sociale deve contenere norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia, principio che non sembrerebbe rispettato poiché lo statuto non individua alcuna regola che disciplini, seppure ricorrendo a principi generali, le modalità di convocazione degli organi sociali, in particolare dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale, e il quorum necessario affinché le deliberazioni assunte, da tali organi, siano valide.

Tutto questo si rende necessario anche al fine dell'osservanza del principio disciplinato dall'art. 3 citato alla lettera h, che fa espressamente riferimento alle modalità di approvazione da parte degli organi statutari dei rendiconti economici-finanziari, che nel caso in specie sono approvati dal Consiglio Nazionale (art. 12 dello statuto).

Un ulteriore punto di contrasto con la legge 383/2000 si rileva nell'assenza nello statuto di codesta Associazione dell'espressa previsione di legge contenuta all'art. 3, comma 1, lettera d che recita "i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette".

Art. 1 comma 2

suvo co li
del
prende
in a
comit
in
cre mi
delle
deliber
zoni
del
con.
non

Non è totalmente sovrapponibile alla previsione contenuta all'art. 3, comma 1, lettera l della legge 383/2000, la norma statutaria di cui all'art. 21 che regola unicamente la devoluzione del patrimonio residuo, dopo la liquidazione, in caso di scioglimento e non anche nei casi di cessazione o estinzione dell'associazione.

Sembrerebbe, poi, opportuno al fine dell'osservanza della democraticità interna, integrare gli organi dell'Associazione con l'Ufficio Esecutivo, tra le cui funzioni rientrano quelle di attuazione delle decisioni del Consiglio Nazionale, prevedendone l'elezione e non la nomina,.

Si chiede, inoltre, di chiarire il significato di quanto riportato all'art. 12 che attribuisce al Consiglio Nazionale la facoltà di "esprimersi sulle richieste di terzi di impiegare il marchio Arci Servizio Civile".

Ed infine, avendo codesta Associazione richiesto l'iscrizione ai sensi dell'art. 5 del D.M. 471/2001 "dei soggetti compresi nell'allegato elenco", si chiede di precisare se l'elenco al quale la richiesta si riferisce è quello allegato al fine di documentare la presenza territoriale in ambito nazionale (All. C).

Per quanto riguarda la documentazione a corredo della domanda si chiede di precisare il numero dei soci poiché da statuto, dallo schema di domanda e dalla relazione di cui all'allegato F, si evince che soci di codesta Associazione sono, oltre alla persone giuridiche, anche le persone fisiche il cui numero, tuttavia, non compare nel totale complessivo indicato nell'allegato F citato.

Tanto si porta a conoscenza di Codesta Associazione, al fine di comunicare le osservazioni ostative all'accoglimento dell'istanza spedita con raccomandata in data 12.02.2007, affinché, ai sensi della legge 241/90 e delle successive modifiche introdotte dall'art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, e prima dell'adozione del provvedimento decisorio da parte di questa Amministrazione circa l'istanza citata, ritenga se del caso di produrre le proprie formali osservazioni corredate dagli elementi documentali necessari.

Si rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.

/ IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Mariano MARTONE)

